

## STATUTO ASSOCIAZIONE

**Art. 1 – Denominazione :** E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "PROGETTO FAMIGLIE IN MEDIAZIONE" . L'associazione è aperta alla adesione di avvocati, psicologi, mediatori familiari, neuropsichiatri infantili, medici, assistenti sociali, educatori, dottori commercialisti (questi ultimi che si interesseranno di risolvere tutte le problematiche economiche delle famiglie in crisi) iscritti agli appositi albi e/o raggruppamenti riconosciuti, di docenti universitari in materie giuridiche e psicologiche, nonché all'adesione di tirocinanti. L'Associazione PROGETTO FAMIGLIE IN MEDIAZIONE è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

**Art. 2 – Durata :** la durata della Associazione è illimitata.

**Art. 3 – Sede :** l'Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, Roma Via Rocca Sinibalda 10.

**Art. 4 – Finalità :** l'attività dell'Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

**Art. 5 – Scopi :**

**a:** promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati, psicologi e mediatori familiari, nonché dei tirocinanti, che intendano approfondire gli aspetti giuridici e psicologici delle dinamiche familiari e della età evolutiva e più in generale la tutela dei diritti dei minori e delle persone ad essi collegati;

**b:** fornire alla collettività dei criteri basati sulla capacità tecnica di esperti di mediare e comporre i conflitti;

**c:** promuovere il dibattito interdisciplinare sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento della legislazione familiare e

minorile con riguardo alla prescrivibilità della Mediazione Familiare e dei servizi di sostegno psicologico a genitori e minori;

**d:** promuovere il confronto e la collaborazione multidisciplinare tra le diverse figure professionali che si occupano di problematiche inerenti alla famiglia, all'infanzia, alla adolescenza, alla terza età, dei diversamente abili e dell'integrazione sociale;

**e:** proporre modifiche tecniche, scientifiche e legislative in materia di tutela della famiglia e dei minori, in ogni campo;

**f:** incentivare tra gli operatori del settore – avvocati, psicologi e mediatori familiari – il raggiungimento della adeguata competenza, utile e necessaria per affiancare adulti e minori per la soluzione dei problemi della famiglia, favorendo la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche di categoria;

**g:** evidenziare le eventuali difformità di applicazione delle leggi riscontrate nell'amministrazione della giustizia o in altre attività, poste in essere nel campo dei diritti della famiglia e dei minori, da soggetti pubblici e privati;

**h:** promuovere la cooperazione con persone, enti e associazioni aventi finalità analoghe;

**i:** apprestare servizi di consulenza a soggetti pubblici e privati;

**l:** sensibilizzare le Istituzioni e gli Enti Pubblici e/o privati a promuovere servizi atti a rimuovere ogni forma di disagio o difficoltà nell'ambito familiare;

**m:** promuovere l'applicazione delle Direttive Europee e delle Convenzioni internazionali, in materia di Diritto di Famiglia, di Tutela dei Minori, l'applicazione delle normative vigenti sia in campo penale che civile nel pieno rispetto ed applicazione dei diritti dei minori e della famiglia anche attraverso la promozione, l'aggiornamento e l'ampliamento della riforma delle stesse e della legislazione vigente;

**n:** tutelare e promuovere i diritti dei minori quali risultino dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York (del 20.11.1989) e più in generale dei trattati internazionali che ne regolano la promozione e l'attuazione;

**o:** realizzare incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni, su tematiche inerenti la tutela dei diritti della famiglia e della infanzia, ed in particolare finalizzate alla promozione di una nuova coscienza

civile fondata sulla non violenza, sulla mediazione e sulla prevenzione ed eliminazione del conflitto tra le persone;

**p:** tutelare la famiglia e la coppia senza distinzione di genere, ed in generale tutelare tutti quei rapporti fra conviventi (parentali e non, come ad esempio famiglie di fatto, convivenze tra fratelli, tra affini, ecc.) all'interno dei quali si creano fratture, dissidi, conflitti, offrendo soluzioni a detti conflitti;

**q:** tutelare la genitorialità fornendo rimedi alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, con l'obiettivo di eliminare qualsivoglia discriminazione in questo campo;

**r:** garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione, allegato al presente statuto e delle norme deontologiche;

**s:** promuovere tutte quelle azioni unitarie che si ritenga utile attuare dentro e fuori le sedi parlamentari ed istituzionali per il raggiungimento degli scopi contemplati dal presente statuto;

**t:** promuovere l'istituto della mediazione sotto ogni aspetto, anche quella scolastica

**Art. 6 –Esercizio sociale :** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alla attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 7 - Fondo patrimoniale e Fondo sociale:** Il fondo sociale è costituito da :

- contribuzioni che gli associati fondatori hanno versato in sede di costituzione dell'associazione
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- Erogazioni liberali dei soci e di terzi
- Ricavi da sponsorizzazioni
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- Entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- Fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori
- Contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità
- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci e di terzi;
- Proventi patrimonializzati

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione sta meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**Art. 8 - Associati :** L'adesione alla Associazione ha carattere volontario. Possono far parte della Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. n 5 del presente Statuto e collaborare per il loro perseguimento.

**Art. 9 – Modalità di Adesione:** Possono presentare richiesta di adesione alla Associazione tutti gli avvocati, psicologi, mediatori familiari, medici, assistenti sociali, educatori, dottori commercialisti (regolarmente iscritti ai relativi albi e/o raggruppamenti riconosciuti ed i tirocinanti che possono documentare il proprio apprendistato, che condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie. Le domande di adesione, accompagnate dalla preventiva sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti Professionali e Culturali della Associazione, devono pervenire per iscritto, complete di riferimenti anagrafici al Presidente il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Consiglio Direttivo, cui compete deliberarne l'accettazione con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, in occasione della prima riunione utile dalla data della presentazione della presentazione della domanda. Qualora esistano ragioni oppostive, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere le domande senza l'obbligo di comunicazione delle motivazioni se non su formale richiesta della Assemblea dei soci. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile. E' fatto espresso divieto, ad ogni socio di assumere iniziative in nome e per conto della Associazione.

**Art. 10 – Categorie dei Soci:** Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori : che hanno dato vita alla Associazione e che ne sottoscrivono in data odierna il presente Statuto, assicurandone i mezzi finanziari iniziali;
- Soci Ordinari : tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati quali: sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono

all'interno dell'Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi ed i diritti degli associati di qualsiasi categoria, sono strettamente personali, e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo, causa o ragione.

**Art. 11 - Diritti e doveri degli Associati :** L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie e dal regolare versamento delle quote associative deliberate per tutta la durata della appartenenza associativa formale. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri all'interno della Associazione, primo fra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita associativa a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi associati temporanei. Tutti gli associati a qualsiasi categoria professionale appartengano, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo essi inoltre hanno il dovere di:

- Non contrastare l'attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei suoi confronti e verso gli altri soci indistintamente dalla categoria di appartenenza
- Risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura deliberata dal Consiglio direttivo
- Non essere soci di altre associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali della Associazione, a pena di incompatibilità

All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata A/R.

Gli Associati a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:

- Frequentare i locali della sede dell'Associazione

- Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dalla Associazione
- Partecipare alle Assemblee ordinarie e Straordinarie
- Presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, proposte e reclami.

**Art. 12 – Perdita di qualità di Associato :** La qualità di Associato si perde:

- Per dimissioni che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno
- Per morosità, ciò avviene automaticamente se la quota annuale non risulta versata entro il 31 marzo dell'anno solare in corso
- Per espulsione in conseguenza del mancato rispetto dei doveri dell'associato, così come previsti ed indicati all'art. 11 del presente Statuto
- Per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione
- Per il mancato rispetto del regolamento della Associazione
- Per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali, definitive o condanne penali definitive.

L'Associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

**Art. 13 – Quota Associativa :** Gli associati sono tutti tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il giorno 30 gennaio di ciascun anno solare. Le quote annue di iscrizione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale, la quota associativa sarà del medesimo importo di coloro che la hanno versata all'inizio dell'anno. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili, né mai rimborsabili.

**Art. 14 – Organi dell'Associazione:**

- Assemblea degli Associati
- Presidente
- Consiglio Direttivo

- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

**Art. 15 – Assemblea Ordinaria dei Soci :** l'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Essa viene fissata con avviso da spedire al domicilio dei Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, o fax, o mail, purchè sia certa la ricezione. La convocazione della Assemblea dovrà contenere:

- L'indicazione del luogo ove sarà tenuta l'assemblea
- L'indicazione dell'ora della prima e della seconda convocazione
- L'ordine del giorno

Per l'assemblea ordinaria o straordinaria non sono ammesse deleghe. L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :

- Esame della relazione annuale culturale e finanziaria
- Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
- Approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo
- Approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo

L'assemblea ordinaria è convocata ogni tre anni per:

- Elezione e rinnovo del Consiglio Direttivo
- Elezione e rinnovo del tesoriere

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei soci, seconda convocazione se è presente almeno un terzo dei soci. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

**Art. 16 – Assemblea straordinaria degli Associati:** L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento dal Consiglio Direttivo. Essa delibera su:

- Gli acquisti di beni immobili
- Modifiche statutarie, incorporazione, fusione, o scissione della associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che le regolamentano

- Scioglimento associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio associativo
- Modifiche dell'atto costitutivo
- Determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

**Art. 17 – Consiglio Direttivo** : L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea degli associati e composto da tre a cinque membri associati e non associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute nell'esercizio del loro mandato. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono per cooptazione, sino alla prima convocazione dell'assemblea degli associati che potrà ratificare la nomina del cooptato, ovvero procedere alla integrazione del Consiglio Direttivo con una nuova nomina. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatto salvo il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto, per i quali è richiesta la previa autorizzazione dell'assemblea degli associati. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri ad uno a più membri del Consiglio circoscrivendone i compiti e le modalità operative. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi specifici agli associati od a terzi specificandone i compiti e determinandone gli eventuali rimborsi spese e/o compensi. Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione segreta:

- Il Presidente
- Il vice presidente

- Il tesoriere

Il Consiglio Direttivo si riunisce a norma una volta al mese ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il presidente o colui che ne fa le veci, ovvero due suoi membri con richiesta scritta al Consiglio indicando le materie da trattare e/o le decisioni da assumere. Gli avvisi di convocazione del Consiglio ai propri componenti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri almeno sette giorni prima della riunione e con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione dell'avviso stesso. Per particolari urgenze, è valida una convocazione a mezzo telegramma da inviarsi ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri consiglieri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità dei voti, prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Per delibere attinenti a materie espressamente indicate nel presente statuto o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete.

**Art. 18 – Il Presidente** : Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati della assemblea e del Consiglio. La sua carica perdura sino a sue dimissioni o impossibilità sopravvenuta a ricoprirlo. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Partecipa in nome e per conto della associazione a dibattiti anche a livello massmediatico e cura i rapporti con la stampa locale e nazionale. Cura l'aggiornamento del portale dell'associazione avvalendosi di tecnici informatici esterni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano.

**Art. 19 – Il Tesoriere**: Il Tesoriere è responsabile della contabilità e della amministrazione finalizzata alla corretta gestione associativa ed alla predisposizione del bilancio annuale e dei rendiconti. Compila i rendiconti annuali e le situazioni periodiche, quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è preposto:

- Alla riscossione delle entrate, con poteri di sollecito del pagamento delle quote agli associati e segnalazione dei morosi al Consiglio Direttivo per il provvedimenti sanzionatori
- Alla esecuzione dei pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo
- Alla gestione dei rapporti con gli istituti di Credito e con le istituzioni fiscali per gli adempimenti tributari eventuali, con obbligo di relazionare tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non ha poteri di ritirare somme dagli Istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente. I prelievi delle somme dai conti bancari avverranno con assegni od altri mezzi di pagamento tracciabili, con firme congiunte alternative a due a due tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, Consigliere più anziano da una parte e il tesoriere come seconda firma dall'altra. Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani un fondo cassa di importo prefissato dal Consiglio Direttivo, per eventuali pagamenti urgenti, dovendone rendere il conto all'utilizzo e per il reintegro.

**Art. 20 – Prestazioni degli Associati:** Gli associati possono prestare la propria opera all'interno della Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

**Art. 21 – Scioglimento della Associazione:** Cause di scioglimento dell'Associazione sono :

- L'avvenuto raggiungimento dello scopo associativo
- La sopravvenuta impossibilità al perseguimento dello scopo associativo
- Il venir meno della totalità degli associati
- La determinazione di scioglimento volontario della associazione assunta in sede di apposita assemblea straordinaria, con le maggioranze ivi previste.

Nel caso di cessazione della attività per le cause previste dal codice civile e dello statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze ivi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o

più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento della associazione per qualunque causa, tutto il patrimonio risultante dalla stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 22 – Tutela dei dati personali** : L'associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche intervenute, ritenute, in ogni caso, necessarie per la tutela della privacy dei propri associati.

**Art. 23 – Regolamenti interni** : Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli Organi Associativi, delle cariche sociali, e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

**Art. 24 – Norme di rinvio**: per quanto non espressamente statuito e previsto dal presente statuto, con riferimento a problematiche associative, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile in tema di associazioni che si intendono parte integrante e sostanziale dello statuto adottato dagli associati e da essi accettato senza riserve.

Il primo Presidente della Associazione “PROGETTO FAMIGLIE IN MEDIAZIONE” è già individuato nella persona dell'Avv. Stefania Zarba Meli, in carica sino a sue dimissioni o impossibilità sopravvenuta a ricoprire la carica. Tutte le altre cariche associative dureranno in carica dalla data della loro futura nomina sino al 31.12.2017.

In ogni caso tutte le altre norme che regolano lo Statuto entrano in vigore alla data di costituzione della Associazione “PROGETTO FAMIGLIE IN MEDIAZIONE”.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto costitutivo.